



Agenzia Defendini s.r.l.

Sede Legale e Operativa

Torino Via E. Bion, 14  
10124 Torino  
tel. 011-583844  
fax 011-5838112

P. IVA 02020490111  
C.F.I.A.A. 510729  
Isc. Trib. di Torino 1/17/79  
Autorizz. del Ministero P.I.  
Capitale Sociale € 1.000.000,00



- Secondo la Suprema Corte di Cassazione (Sez. lavoro sentenza n.10262 del 15 Luglio 2002) l'attività di messo notificatore può essere svolta sia in regime di autonomia che di subordinazione lavorativa. L'atto di notificazione infatti, nel sistema degli atti amministrativi, assume la connotazione di "manifestazione di conoscenza" in quanto consiste nell'attestato di un fatto accaduto ( la consegna della copia dell'atto, o del provvedimento, da parte del notificante al consegnatario) e pertanto manca di ogni e qualsiasi contenuto provvedimentale, dal momento che l'effetto dell'atto non dipende dalla volontà dell'ufficiale notificatore, il quale si limita ad attestare di aver consegnato l'atto ad un determinato soggetto, ma è direttamente stabilito dalla legge (atto giuridico in senso stretto). La notificazione è pertanto atto proprio di una persona fisica titolare di potestà certificata della quale sia investito dall'autorità amministrativa competente, della quale costituisce organo. Il messo notificatore è dunque, sempre e comunque, organo del pubblico potere che gli conferisce la potestà di notificare, e come tale è investito di pubbliche funzioni: egli è cioè un organo amministrativo, purché abilitato ad effettuare la notificazione. Ai fini di siffatta abilitazione non si richiede necessariamente che il soggetto-organo sia anche inserito, in un rapporto di natura dipendente, nella struttura organizzativa del soggetto titolare del pubblico potere. L'espressione "messi comunali" indicata nella disposizione contenuta nell'art.201 del D.Lgs. n.285 del 1992 deve quindi essere letta nel significato di soggetto investito delle funzioni di notificazione, specificamente, dal Comune, vuoi come dipendente dell'Amministrazione locale, vuoi anche come soggetto che svolge autonomamente le funzioni per le quali è stato nominato, vuoi anche come soggetto messo a disposizione del Comune da altro operatore al quale, legittimamente, sia stato affidato il servizio, purché le funzioni siano attribuite direttamente dal Comune.
- E' legittima l'attribuzione del servizio di notificazione delle violazioni del Codice della Strada ad un operatore economico che ponga a disposizione dell'amministrazione comunale, per l'espletamento delle funzioni di messo notificatore, personale destinato ad essere investito delle funzioni pubbliche tipiche della figura professionale, mediante nomina dello stesso Comune previa partecipazione ad apposito corso di formazione.

Alla luce di quanto sopra va radicalmente smentita l'informazione che il testo dell'articolo fornisce ai lettori, e cioè che sia illegittima l'attività di notificazione dei verbali di violazione del Codice della Strada effettuata da Agenzie di Recapito Private: laddove tale attività sia compiuta a seguito di affidamento dei Comuni compiuto nel rispetto della vigente legislazione e per mezzo di messi notificatori nominati dal Comune stesso, dipendenti o collaboratori che siano, tale attività è pienamente legittima sempre che le sue modalità di svolgimento siano a loro volta compiute nel rispetto della legge.

Distinti saluti

AGENZIA DEFENDINI S.r.l.  
Il Presidente e Amministratore Delegato  
Dr. Franco Defendini

Filiali:

Bologna  
tel. 051-230000  
fax 051-230000

Caserta  
tel. 081-423195  
fax 081-423195

Genova  
tel. 010-530001  
fax 010-530001

Imperia  
tel. 0184-41000  
fax 0184-41000

Napoli  
tel. 081-711000  
fax 081-711000

Padova  
tel. 049-970000  
fax 049-970000

Prato  
tel. 0574-400000  
fax 0574-400000

Roma  
tel. 06-5000  
fax 06-5000

Reggio  
tel. 0522-41000  
fax 0522-41000

Venezia  
tel. 041-220000  
fax 041-220000

è senza dubbi diverso da quella di notifica a mezzo posta e di ufficiale giudiziario per il quale non è certo sufficiente un corso di formazione.

In buona sostanza, se dalla lettera qui pubblicata emerge che è ammissibile la notifica "a mani" del messo comunale - dipendente di agenzia privata, resta confermato il contenuto dell'articolo per cui non è legittima la notifica "a mezzo posta", che è riservata al servizio postale del gestore universale.

Ci risulta che siano presenti anche sentenze di giudici di merito che hanno annullato multe per gli stessi motivi indicati nell'articolo in oggetto. Non riteniamo, quindi, che il contenuto dell'articolo a firma dell'Avv. Ugo Franceschetti sia né errato, né fuorviante, poichè riporta e semplicemente commenta (citandola anche per esteso) la sentenza della Corte di Cassazione.

A onor del vero, la sentenza n. 4906 del 1 luglio 2003 del Consiglio di Stato (citata nella lettera parzialmente), fa salva la riserva della notifica "a mezzo posta" al gestore universale (punto 2 in diritto): tant'è che ritiene inammissibile il secondo motivo di appello, solo perchè l'affidamento del servizio non aveva ad oggetto la notifica a mezzo posta; anzi il Consiglio di Stato ritiene che la sentenza del Giudice di Pace (non è dato sapere quale) n. 1791 del 2002, esula dal giudizio, laddove evidentemente ha visto violare la riserva della notifica a mezzo posta di Poste Italiane s.p.a.

Per quanto detto resta da sciogliere il nodo e si chiede anche la collaborazione dalle Agenzie Defendini s.r.l. se, anche nella notifica "a mani", in caso di irreperibilità, si applichi la normativa sulle notifiche per posta, considerata la necessità dell'avviso con raccomandata.

Riteniamo, pertanto, che essendo questioni giuridiche di interessante (ancorchè complessa) portata, sia opportuno tornarci sopra con un ulteriore articolo.